

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano

Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab

Milano, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Milano (compreso il Capoluogo) Loro Sedi

Sig. Questore di Milano

e, p.c.

Αl

PREF	Al	Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano
2 4 FEB. 2021 ORE	Al	Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano
PROT. N	Al	Sig. Comandante della Polizia Locale di Milano

OGGETTO:

DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2021, N. 15, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 705 DEL 23/02/2021. ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 706 DEL 24/02/2021.

In data odierna è entrato in vigore il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 il quale, per quanto di interesse, conferma su tutto il territorio nazionale il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27 marzo p.v., tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Fino al 27 marzo 2021, inoltre, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, che potrà svolgersi:

in ambito regionale, in caso di classificazione del territorio come "zona gialla";



• in ambito comunale, in caso di classificazione del territorio come "zona arancione".

È stato espressamente previsto che la misura in questione <u>non si applica nella zona</u> <u>rossa.</u> Pertanto, all'interno di tali territori non sono più consentiti gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate.

Inoltre, qualora la mobilità sia limitata all'ambito comunale (vale a dire per i territori classificati come "zona arancione"), sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Tale previsione non vale per i territori classificati come "zona rossa".

Sempre con riferimento agli spostamenti individuali, si evidenzia che non sono mutate le previsioni in essere con riferimento a quanto qui specificato:

- qualora la mobilità sia limitata all'ambito comunale (vale a dire per i territori classificati come "zona arancione"), sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Tale previsione non vale per i territori classificati come "zona rossa";
- per quanto attiene alle "seconde case" vale per il momento salvo ulteriori aggiornamenti/chiarimenti - quanto indicato nelle FAQ pubblicate sul sito del Governo, secondo cui "dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all'entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato".



Con riferimento alle disposizioni di recente adottate dalla Regione Lombardia ai fini del contenimento del contagio in aree particolarmente interessate dall'aggravamento della situazione pandemica, si evidenzia quanto segue:

1) Ordinanza della Regione Lombardia n. 706 del 24/02/2021.

Proroga fino al 3 marzo 2021, salvo eventuale ulteriore proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, l'Ordinanza n. 701 del 16 febbraio 2021, avente scadenza 24 febbraio 2021, con riferimento al territorio dei Comuni di Bollate (MI), Viggiù (VA) e Mede (PV).

Per quanto specificamente attiene alla mobilità individuale:

- è vietato ai residenti nel territorio dei Comuni di Bollate (MI), Viggiù (VA) e Mede (PV) di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), anche se ubicate in territori diversi dai predetti Comuni;
- è vietato a coloro che non risiedono nel territorio dei Comuni di Bollate (MI), Viggiù (VA) e Mede (PV) di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate in territori dei predetti Comuni.

Con riguardo all'istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi della predetta Ordinanza è fortemente raccomandato che le scuole e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), nonché gli Istituti tecnici superiori (ITS) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) aventi sedi in territori della Lombardia diversi dai Comuni di Bollate (MI), Viggiù (VA) e Mede (PV) dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati nei predetti Comuni.

E' fortemente raccomandato che le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sede in Lombardia dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati nei predetti Comuni;

Inoltre, all'interno dei comuni interessati:

- le attività scolastiche e didattiche delle classi delle scuole primarie e del primo anno di frequenza delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie aventi sede nel territorio dei predetti Comuni, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
- sono sospesi i servizi educativi pubblici e privati per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 nonché le scuole dell'infanzia, statali e paritarie aventi sede nel territorio dei predetti Comuni. 4) nelle scuole di ogni ordine e grado:
- le attività di laboratorio sono sospese;



resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

2) Ordinanza della Regione Lombardia n. 705 del 23/02/2021.

Per quanto di specifico interesse, sino al 2 marzo 2021, salvo eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR):

- è vietato ai residenti in tali territori nel di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), anche se ubicate in territori diversi dalla Provincia di Brescia e dei predetti Comuni;
- è vietato a coloro che non risiedono in tali territori di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate in territori della Provincia di Brescia e dei predetti Comuni.

Da ultimo, si evidenzia che ai sensi DPCM 14 gennaio u.s. è consentito il **transito** anche all'interno dei territori classificati in "zona rossa" ovvero in "zona arancione", purché necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della vigente normativa anticontagio.



